



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguiaci su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 7 DEL 24 FEBBRAIO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **BLOCCO CESSIONE CREDITI E SCONTO IN FATTURA**

Con un recente decreto il legislatore ha interrotto la possibilità di effettuare la cessione del credito e lo sconto in fattura per Superbonus 110% e bonus edilizi ordinari (che portano ad agevolazioni in misura pari al 50%, 65%, 70%/75% e 80%/85%). Sono, però, previste delle deroghe per i lavori già avviati/deliberati prima dall'entrata in vigore stessa del decreto (in data 17.02.2023). Vengono, inoltre, individuati una serie di documenti che il cessionario dovrà possedere per essere sollevato dalla responsabilità derivante dall'acquisto dei bonus. Nella scheda si analizzano le principali novità.

Pagina 5

- **5XMILLE ETS E OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le linee guida riguardo le modalità di pubblicazione del rendiconto del cinque per mille dell'Irpef e della relazione illustrativa, con riferimento all'obbligo per gli enti che beneficiano di un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro, erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Di seguito si analizzano le modalità di trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa tramite l'apposita piattaforma.

Pagina 8

- **ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI - LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

L'Agenzia delle entrate ha predisposto le informazioni necessarie per l'adeguamento dei Registratori Telematici (RT e ServerRT) alla configurazione tecnica necessaria per attuare la nuova lotteria istantanea.

Pagina 12

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI: INVIO DELLA DOMANDA ENTRO IL 30.06.2023**

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 30294 del 01.02.2023 ha pubblicato il modello con le relative istruzioni, da inviare da parte di coloro che intendono aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti al 1° gennaio 2023, ovvero delle controversie tributarie, in cui è parte l'Agenzia, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. La definizione agevolata delle liti pendenti consente ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto delle

sanzioni e degli interessi. Sono definibili le controversie in cui l'atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia definitiva. La domanda di definizione agevolata va presentata entro il 30 giugno 2023. Entro lo stesso termine, la definizione si perfeziona, salvo eventuale diniego, con il pagamento, dell'intera somma da versare oppure della prima rata. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le modalità di invio della domanda per perfezionare la definizione dei contenziosi.

Pagina 14

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 24.02.2023 AL 10.03.2023**

Pagina 30

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Autodichiarazione per il credito di imposta IMU turismo entro il 28.02.2023

Con il [Provvedimento n° 326194 del 16 settembre 2022](#) le Entrate avevano definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'**autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti che gli operatori economici del settore del turismo sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta IMU pari al 50% della seconda rata 2022 sugli immobili strumentali**.

Il modello deve essere inviato **entro il 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche** ([qui il modello e le relative istruzioni](#)). Sono disponibili sul sito dell'Agenzia anche i software di [compilazione](#) e [di controllo](#) per l'invio delle istanze.

Tax credit energia e gas 2022: comunicazione entro il 16.03.2023

Con [Provvedimento n° 44905](#) del 16 febbraio le Entrate hanno definito le regole per la presentazione della comunicazione dell'ammontare dei seguenti crediti maturati nel 2022:

- ◆ crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022;
- ◆ crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- ◆ crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, relativi al terzo trimestre 2022;
- ◆ credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.

La comunicazione va presentata all'Agenzia delle entrate dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023. [Qui modello e istruzioni](#). **La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito in compensazione tramite modello F24.**

Credito di imposta metano autotrasportatori

È stato pubblicato in G.U. n° 44 del 21 febbraio il Decreto 22 dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali - Anno 2022*. In particolare, si definiscono i criteri e le **modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta per i costi di gas metano sostenuti dalle imprese di autotrasporto dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022**. Si attende ora un Decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture con **termini e modalità per la presentazione delle istanze** da parte delle imprese su una apposita piattaforma informatica **sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

Super ecobonus: istruzioni ENEA per chiedere copia asseverazione

L'ENEA con avviso del 15 febbraio ha fornito le regole per la richiesta delle copie delle asseverazioni relative al SuperEcobonus. Viene ricordato che la richiesta di copie va prioritariamente formulata:

- ♦ al tecnico asseveratore che si configura come tecnico di fiducia dei soggetti beneficiari
- ♦ e, nel caso di edifici condominiali, anche all'amministratore del condominio.

L'ENEA specifica che nel caso in cui ricorrano i presupposti normativamente previsti, l'interessato potrà presentare una formale richiesta di accesso agli atti a questo link [ACCESSO AGLI ATTI](#). Le istanze di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990

- ♦ vanno indirizzate a Segreteria DUEE-SPS-SAP
- ♦ a mezzo PEC al seguente indirizzo: enea@cert.enea.it

Nel caso di richiesta formulata da un intermediario o da un amministratore di condominio, si dovrà allegare copia del mandato firmato dai soggetti direttamente interessati e copia dei relativi documenti di riconoscimento in corso di validità.

Contributi volontari 2023: dipendenti e autonomi INPS

Con la [circolare 22 del 20 febbraio 2023](#) l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2023 da:

- ♦ lavoratori dipendenti non agricoli,
- ♦ lavoratori autonomi ed
- ♦ lavoratori iscritti alla Gestione separata,

che intendano proseguire i **versamenti previdenziali in forma volontaria**.

Gli importi sono stati adeguati alla variazione annuale dell'indice ISTAT pari, quest'anno, all'8,1%. Vengono specificate in particolare le istruzioni per i:

- ♦ Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
- ♦ Versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
- ♦ Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
- ♦ Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
- ♦ Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e commercianti
- ♦ Versamenti volontari nella Gestione separata.

Inoltre, [nell'allegato 1](#), è fornita la tabella con le classi di contribuzione e la retribuzione minima imponibile ai fini dei versamenti volontari dei dipendenti.

*Concludiamo informando che i **pagamenti dei contributi a fondo perduto** riconosciuti in favore delle **associazioni e società sportive** per la **gestione di impianti sportivi** saranno **erogati** dal Dipartimento per lo sport a partire **dal 20 marzo prossimo**.*

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: BLOCCO CESSIONE CREDITI E SCONTO IN FATTURA**

Con un recente **decreto**¹ il legislatore **ha interrotto** la possibilità di effettuare la **cessione del credito e lo sconto in fattura** per Superbonus 110% e bonus edilizi ordinari (che portano ad agevolazioni in misura pari al 50%, 65%, 70%/75% e 80%/85%). Sono, però, **previste delle deroghe** per i **lavori già avviati/deliberati prima dall'entrata in vigore** stessa del decreto (in data 17.02.2023).

Vengono, inoltre, individuati una serie di documenti che il cessionario dovrà possedere per essere sollevato dalla responsabilità derivante dall'acquisto dei bonus.

Di seguito si analizzano le principali novità.

BLOCCO CESSIONE CREDITI E SCONTO IN FATTURA	
PREMESSA	<p>Come noto², i soggetti che sostengono, negli anni di vigenza della misura, spese per gli interventi che danno diritto alle detrazioni edilizie possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. "sconto in fattura"), di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; ◆ per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari³. <p>Tali opzioni sono state più volte modificate fino ad arrivare al blocco totale previsto dal recentissimo decreto in oggetto.</p>
BLOCCO DELLE CESSIONI DAL 17 FEBBRAIO	<p>La misura nel tempo è stata più volte modificata dal Legislatore, da ultimo l'attuale Governo ha deciso di mettere mano nuovamente alla normativa di riferimento apportando significative modifiche.</p> <p>In particolare, il decreto⁴ dispone che a decorrere dal 17.02.2023 e per tutti</p>

¹ D.L. 11/2023 recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (pubblicato in G.U. il 16.02.2023).

² ai sensi dell'articolo 121 del D.L. 34/2020 (come modificato, da ultimo, dal D.L. 50/2022).

³ iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Tub.

⁴ art. 2 del D.L. n. 11/2023.

	<p>gli interventi individuati dal Decreto di riferimento⁵ non è più consentito l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura per qualsiasi tipologia di contribuente.</p> <p>L'impossibilità di procedere con lo sconto in fattura o cessione del credito riguarda pertanto tutti gli interventi elencati dalla norma⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia con la detrazione del 110% - 90%; ◆ sia con le detrazioni "ordinarie". <p>Da ciò consegue che i soggetti che sostengono spese per gli interventi agevolati possono soltanto utilizzare la detrazione spettante direttamente nella dichiarazione dei redditi – salvo le fattispecie espressamente previste dalla norma.</p> <p>Il blocco delle cessioni riguarda tutti i contribuenti inclusi quindi gli intermediari "qualificati", ENC eccetera.</p>				
DEROGHE	<p>La disposizione in esame prevede che il predetto "blocco" non trova applicazione al ricorrere delle seguenti fattispecie:</p> <table border="1" data-bbox="395 900 1426 1854"> <tr> <td data-bbox="395 900 609 1352" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Interventi con detrazione 110% - 90%</td> <td data-bbox="609 900 1426 1352"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 16.02.2023 se diversi da quelli effettuati dai condomini deve risultare presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S) ◆ al 16.02.2023 per i condomini deve risultare, congiuntamente adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S) ◆ al 16.02.2023 per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve risultare presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo </td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1352 609 1854" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Interventi con detrazioni ordinarie</td> <td data-bbox="609 1352 1426 1854"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Al 16.02.2023 se i lavori presuppongono la richiesta del titolo abilitativo (SCIA o CILA) la richiesta deve risultare già presentata (data della trasmissione al SUAP) ◆ Al 16.02.2023 se i lavori non presuppongono la richiesta di un titolo ◆ abilitativo ("edilizia libera") questi devono risultare già iniziati. ◆ Al 16.02.2023 per l'acquisto di unità in edifici interamente ristrutturati deve risultare regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile. </td> </tr> </table> <p>In sostanza, al ricorrere delle suddette fattispecie, il beneficiario della detrazione ha ancora la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione</p>	Interventi con detrazione 110% - 90%	<ul style="list-style-type: none"> ◆ al 16.02.2023 se diversi da quelli effettuati dai condomini deve risultare presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S) ◆ al 16.02.2023 per i condomini deve risultare, congiuntamente adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S) ◆ al 16.02.2023 per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve risultare presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo 	Interventi con detrazioni ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Al 16.02.2023 se i lavori presuppongono la richiesta del titolo abilitativo (SCIA o CILA) la richiesta deve risultare già presentata (data della trasmissione al SUAP) ◆ Al 16.02.2023 se i lavori non presuppongono la richiesta di un titolo ◆ abilitativo ("edilizia libera") questi devono risultare già iniziati. ◆ Al 16.02.2023 per l'acquisto di unità in edifici interamente ristrutturati deve risultare regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile.
Interventi con detrazione 110% - 90%	<ul style="list-style-type: none"> ◆ al 16.02.2023 se diversi da quelli effettuati dai condomini deve risultare presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S) ◆ al 16.02.2023 per i condomini deve risultare, congiuntamente adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S) ◆ al 16.02.2023 per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve risultare presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo 				
Interventi con detrazioni ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Al 16.02.2023 se i lavori presuppongono la richiesta del titolo abilitativo (SCIA o CILA) la richiesta deve risultare già presentata (data della trasmissione al SUAP) ◆ Al 16.02.2023 se i lavori non presuppongono la richiesta di un titolo ◆ abilitativo ("edilizia libera") questi devono risultare già iniziati. ◆ Al 16.02.2023 per l'acquisto di unità in edifici interamente ristrutturati deve risultare regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile. 				

⁵ art. 121, comma 2 del D.L. 34/2020.

⁶ nel comma 2 del citato art. 121.

	del credito.
LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI CESSIONARI E DOCUMENTI RILEVANTI	<p>Il decreto in esame circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite⁷.</p> <p>In particolare, viene stabilito che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari in presenza di due condizioni che devono ricorrere congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta; ◆ che siano in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura. <p>Tale documentazione rilevante è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il titolo edilizio abilitativo dell'intervento, come la Cilas, o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera, ✓ la notifica preliminare alla Asl, ✓ la documentazione fotografica e video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, sulle opere realizzate, ✓ la visura catastale dell'immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento, ✓ le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano le spese sostenute, ✓ le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese, ✓ la delibera condominiale, in caso di lavori su parti comuni, ✓ gli attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento, ✓ il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, ✓ l'attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio. <p>Il mancato possesso della citata documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario.</p> <p>Quest'ultimo può infatti fornire, con ogni mezzo, prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della propria diligenza, o ◆ non gravità della negligenza.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁷ La lettera b) del comma 1 del presente decreto blocco cessioni, introduce infatti i nuovi commi da 6-bis a 6-quater all'articolo 121 del D.L. 34/2020.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: 5XMILLE ETS E OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali⁸ ha definito le **linee guida** riguardo le modalità di pubblicazione:

- ◆ del **rendiconto** del **cinque per mille dell'Irpef** e
- ◆ della **relazione illustrativa**,

con riferimento all'obbligo⁹ per gli **enti** che beneficiano di un **contributo** di importo **pari o superiore a 20.000 euro**, erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Di seguito si analizzano le modalità di trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa tramite l'apposita piattaforma.

5XMILLE ETS E OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE	
PREMESSA	<p>Tutti gli Enti beneficiari del contributo cinque per mille dell'Irpef, indipendentemente dall'ammontare dell'importo percepito, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo; ◆ conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto. <p>Per quanto riguarda gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a € 20.000,00, sussistono ulteriori obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, hanno l'obbligo di trasmettere il Rendiconto e la Relazione illustrativa tramite piattaforma apposita, ◆ entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, devono pubblicare sul proprio sito web, gli importi percepiti unitamente al rendiconto con la relazione illustrativa, ◆ infine, entro 7 giorni dalla pubblicazione del rendiconto sul proprio sito web, gli enti beneficiari dovranno darne comunicazione all'Amministrazione erogatrice tramite la piattaforma dedicata utilizzata per la trasmissione (disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it). <p> Oggetto di pubblicazione sul sito web dell'ente beneficiario sarà il rendiconto generato dalla piattaforma al termine della procedura di invio.</p>

⁸ con il decreto MLPS N. 396/2022 DEL 13.12.2022.

⁹ previsto dall'art.16, comma 5 del D.P.C.M. 23.07.2020.

	<p>In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni; in caso di inerzia, il medesimo Ministero provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.</p>										
<p>II RENDICONTO TRAMITE PIATTAFORMA</p>	<p>Abbiamo detto che gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a € 20.000,00 devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa mediante la piattaforma dedicata, disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it.</p> <p>Per le istruzioni operative inerenti all'utilizzo della piattaforma si rimanda alla consultazione del Manuale utente piattaforma informatica.</p> <p> Con riguardo agli enti percettori di contributi pari o superiori a € 20.000,00, non sono pertanto accettate rendicontazioni con altre forme di redazione e trasmissione al di fuori della piattaforma.</p> <p>Il modello del rendiconto predisposto nella piattaforma prevede la compilazione delle sezioni e di talune macro-voci di spesa, come di seguito rappresentate:</p> <table border="1" data-bbox="406 981 1417 2054"> <thead> <tr> <th data-bbox="406 981 638 1032">SEZIONE</th> <th data-bbox="638 981 1417 1032">DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="406 1032 638 1218">Anagrafe ente</td> <td data-bbox="638 1032 1417 1218">Contiene la denominazione sociale ed il codice fiscale del soggetto beneficiario, la sua sede legale e operativa (ove esistente), i suoi recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1218 638 1361">Dati legale rappresentante</td> <td data-bbox="638 1218 1417 1361">Contiene le informazioni anagrafiche del legale rappresentante, nonché i relativi recapiti (domicilio, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1361 638 1460">Rendiconto delle spese</td> <td data-bbox="638 1361 1417 1460">Indica l'anno finanziario, l'importo percepito e la data di percezione del documento.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1460 638 2054">Spese da rendicontare</td> <td data-bbox="638 1460 1417 2054"> Individua come le somme sono effettivamente impiegate secondo le seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Risorse umane ◆ Spese di funzionamento ◆ Spese per acquisto di beni e servizi ◆ Spese per attività di interesse generale dell'ente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione ✓ Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati ✓ Erogazioni ad enti terzi ✓ Erogazioni a persone fisiche ✓ Altre spese per attività di interesse generale. </td> </tr> </tbody> </table>	SEZIONE	DESCRIZIONE	Anagrafe ente	Contiene la denominazione sociale ed il codice fiscale del soggetto beneficiario, la sua sede legale e operativa (ove esistente), i suoi recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.	Dati legale rappresentante	Contiene le informazioni anagrafiche del legale rappresentante, nonché i relativi recapiti (domicilio, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata).	Rendiconto delle spese	Indica l'anno finanziario, l'importo percepito e la data di percezione del documento.	Spese da rendicontare	Individua come le somme sono effettivamente impiegate secondo le seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Risorse umane ◆ Spese di funzionamento ◆ Spese per acquisto di beni e servizi ◆ Spese per attività di interesse generale dell'ente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione ✓ Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati ✓ Erogazioni ad enti terzi ✓ Erogazioni a persone fisiche ✓ Altre spese per attività di interesse generale.
SEZIONE	DESCRIZIONE										
Anagrafe ente	Contiene la denominazione sociale ed il codice fiscale del soggetto beneficiario, la sua sede legale e operativa (ove esistente), i suoi recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.										
Dati legale rappresentante	Contiene le informazioni anagrafiche del legale rappresentante, nonché i relativi recapiti (domicilio, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata).										
Rendiconto delle spese	Indica l'anno finanziario, l'importo percepito e la data di percezione del documento.										
Spese da rendicontare	Individua come le somme sono effettivamente impiegate secondo le seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Risorse umane ◆ Spese di funzionamento ◆ Spese per acquisto di beni e servizi ◆ Spese per attività di interesse generale dell'ente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione ✓ Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati ✓ Erogazioni ad enti terzi ✓ Erogazioni a persone fisiche ✓ Altre spese per attività di interesse generale. 										

	Accantonamenti	Riporta l' importo non utilizzato e accantonato per l'utilizzazione in progetti futuri , e comunque entro 36 mesi dalla data di accredito del contributo.
	Restituzione spontanea	Riporta eventuali importi da restituire.
	Allegati	Riporta l'elenco relativo ai giustificativi di spesa per ciascun importo della macrovoce " spese da rendicontare ", che non dovranno essere inviati ma conservati in sede.
	Dichiarazioni	Con riferimento al divieto di doppio finanziamento, autenticità delle informazioni, informativa sulla privacy
	Totale generale	Prospetta la somma degli importi relativi alle voci: <ul style="list-style-type: none"> ◆ "Spese da rendicontare" ◆ "Accantonamento" ◆ "Restituzione spontanea"
Qui le Linee guida per la rendicontazione (aggiornate alla piattaforma).		
RELAZIONE ILLUSTRATIVA TRAMITE PIATTAFORMA	<p>La relazione illustrativa deve essere redatta in forma discorsiva e deve essere compilata direttamente sulla piattaforma negli appositi campi obbligatori denominati "Relazione illustrativa".</p> <p>Per ogni voce di spesa che l'ente valorizza nella sezione "Spese da rendicontare" della sezione del rendiconto, ci sarà un campo dedicato nella relazione illustrativa (es: se l'ente imputerà il contributo percepito su più voci di spesa, dovrà necessariamente compilare tutti i campi "relazione illustrativa" associati a quelle voci che ha scelto di valorizzare).</p> <p> Nella stesura della relazione tramite i campi dedicati, in ragione dell'obbligo di pubblicazione del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario, è necessario porre attenzione al rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali¹⁰, al fine di salvaguardare la riservatezza dei soggetti terzi (persone fisiche) eventualmente menzionati.</p>	
AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	<p>Ogni spesa riportata nel rendiconto, per essere ammissibile, deve essere pertinente alle attività statutarie di interesse generale svolte dall'ente e coerente con le finalità statutarie del medesimo.</p> <p>Inoltre, la spesa deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ effettiva - tutte le spese devono essere realmente pagate. Il rendiconto va redatto secondo il criterio di cassa; ◆ comprovabile – la spesa deve essere giustificata da specifica documentazione, ossia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ da appositi documenti fiscali¹¹, o 	

¹⁰ (Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

¹¹ ad esempio, fatture, buste paga, ricevute, eccetera.

	<p>✓ da documenti contabili di valore probatorio equivalente inerenti alla specifica natura della spesa¹²;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tracciabile – il pagamento di ciascuna spesa deve essere comprovato da documentazione idonea a garantirne la tracciabilità; ◆ contabilizzata – la spesa deve aver dato luogo a adeguate registrazioni nella contabilità del soggetto beneficiario; ◆ legittima - la spesa deve essere conforme alla normativa in materia di cinque per mille. <p>Nel rendiconto possono essere inserite solo spese non già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, comunitari, ecc.) se non per la parte residua – c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa.</p> <p> Tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo (fanno eccezione gli eventuali importi inseriti nella sezione "accantonamento"), con la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario.</p> <p>Ove, successivamente alla pubblicazione dell'elenco, si verificano o siano accertate situazioni ostative all'erogazione del contributo, le spese resteranno a carico dell'ente.</p> <p>Nel rendiconto possono essere inserite solo spese non già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, comunitari, ecc.) se non per la parte residua (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa).</p>
CONTROLLI	<p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ richiedere agli enti che hanno trasmesso il rendiconto e la relazione illustrativa eventuale documentazione o informazioni aggiuntive; ◆ effettuare verifiche amministrativo-contabili anche presso le sedi degli enti beneficiari sulla base del rendiconto e relazione illustrativa trasmessa. <p>Nel caso in cui le risultanze dei controlli evidenzino la non ammissibilità di spese inserite nel rendiconto, l'amministrazione si riserva di consentire all'ente di integrare il rendiconto documentando eventuali ulteriori spese sostenute nel periodo di ammissibilità e opportunamente giustificate fino a concorrenza dell'importo non riconosciuto e comunque entro i limiti del contributo percepito a titolo di cinque per mille.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

¹² ad esempio copia dei bonifici.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI - LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

L'Agencia delle entrate¹³, ha predisposto le informazioni necessarie per l'adeguamento dei Registratori Telematici (RT e ServerRT) alla configurazione tecnica necessaria per attuare la nuova lotteria istantanea. Di seguito si analizzano le principali novità.

ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI - LOTTERIA DEGLI SCONTRINI	
PREMESSA	<p>A seguito delle modifiche apportate all'istituto della lotteria degli scontrini, è nata l'esigenza di realizzare un adeguamento tecnico dei Registratori Telematici affinché possano consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini istantanea.</p> <p>Quest'ultima permette di venire immediatamente a conoscenza dell'eventuale vincita, attraverso un codice bidimensionale (QRcode) riportato nel documento commerciale. Rimane valida anche la lotteria degli scontrini c.d. differita che invece prevede premi settimanali, mensili ed annuali.</p> <p>Sono state disciplinate nuove regole in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia giornalieri; ◆ sia validi ai fini della lotteria¹⁴. <p>Entro il 02.10.2023, i Registratori Telematici (RT e Server RT), così come la relativa procedura web che viene utilizzata per la partecipazione al gioco, dovranno essere configurati secondo le nuove disposizioni.</p>
TERMINI DI RINNOVO CONFORMITÀ MODELLO RT/SERVERRT	<p>È stabilito il termine del 02.10.2023 entro il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i modelli di Registratori Telematici e di ServerRT; ◆ la procedura web messa a disposizione dall'Agencia delle entrate, <p>devono configurarsi al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea.</p> <p>Tale configurazione rispetta le caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche e consente la generazione del predetto codice bidimensionale nei documenti commerciali.</p> <p>La conformità del modello del Registratore Telematico/Server RT, può essere dichiarata dal produttore attraverso l'invio all'Agencia delle entrate di un'unica comunicazione riguardante:</p>

¹³ con il Provvedimento n. 15943 del 18.01.2023, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e di quelli validi ai fini della lotteria degli scontrini.

¹⁴ di cui all'art. 1, commi da 540 a 544 della Legge 232/2016 e successive modificazioni.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato dell'Agenzia delle entrate; ◆ la dichiarazione che il sistema è conforme alle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; ◆ la dichiarazione che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità dichiarata non ne inficiano il livello di garanzia fiscale. <p>Vengono ulteriormente approvate le predette specifiche tecniche "Specifiche tecniche RT-Versione 11" che i nuovi modelli (e quelli già approvati) di Registratore Telematico e di ServerRT devono rispettare obbligatoriamente qualora l'istanza di approvazione sia presentata dopo il 30.06.2023.</p>
<p style="text-align: center;">CODICE BIDIMENSIONALE E LIMITI AL SUO UTILIZZO</p>	<p>Per partecipare alla lotteria ad estrazione istantanea i documenti commerciali devono rispettare i requisiti previsti dal Provvedimento che si occupa delle modalità tecniche per l'attuazione della lotteria degli scontrini.</p> <p>Il codice bidimensionale presente nel documento commerciale di acquisto conterrà tutte le informazioni necessarie per permettere la successiva fase di verifica.</p> <p>Tale codice è memorizzato nella memoria permanente del dispositivo insieme al documento commerciale a cui si riferisce.</p> <p>Inoltre, deve essere eventualmente inserito in aggiunta al codice lotteria, se quest'ultimo viene fornito dal consumatore.</p> <p>Sono ammessi i documenti commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di importo pari o superiore ad 1 euro; ◆ pagati interamente in modalità elettronica. <p>Così come previsto per la lotteria degli scontrini differita e il relativo codice lotteria non è possibile produrre ed esporre il codice bidimensionale nei documenti commerciali sui quali l'acquirente richiede l'indicazione del proprio codice fiscale.</p> <p>Si ricorda infatti che a garanzia del rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, i Registratori Telematici memorizzano solo uno dei due codici comunicati dal cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il codice fiscale, al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali; ◆ il codice lotteria, al fine di partecipare alla lotteria degli scontrini. <p>È possibile partecipare alla lotteria anche con le spese sanitarie (riportando nel relativo documento commerciale il codice lotteria dell'acquirente), tuttavia in questo caso è necessario rinunciare alla detrazione.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI INVIO DELLA DOMANDA ENTRO IL 30.06.2023

INTRODUZIONE

L'Agenzia delle Entrate con [provvedimento n. 30294 del 01.02.2023](#) ha pubblicato il modello con le relative istruzioni, da inviare da parte di coloro che intendono aderire alla **definizione agevolata delle liti pendenti al 1° gennaio 2023**¹⁵, ovvero delle **controversie tributarie**, in cui è parte l'**Agenzia**, pendenti in **ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

La definizione agevolata delle liti pendenti consente ai contribuenti di **chiudere** le **vertenze fiscali** attraverso il **pagamento** di determinati **importi** correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi. Sono definibili le controversie in cui l'**atto introduttivo** del giudizio in primo grado sia stato **notificato** alla controparte **entro il 1° gennaio 2023** e per le quali **alla data di presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso** con pronuncia definitiva. La **domanda** di definizione agevolata va presentata **entro il 30 giugno 2023**. Entro lo stesso termine, la definizione si perfeziona, salvo eventuale diniego, con il pagamento, dell'**intera somma** da versare oppure della **prima rata**. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le **modalità** di invio della domanda per perfezionare la definizione dei contenziosi.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali** sono le **controversie definibili**?
2. **Quali** sono le **controversie escluse** dalla **definizione** agevolata delle liti pendenti?
3. **Quali** sono le **modalità** di **adesione** alla **definizione agevolata** delle liti pendenti?
4. **Quali** sono le **modalità** e i **termini** di **invio** della **domanda** di definizione agevolata?
5. **Quali** sono le **modalità** di **compilazione** della **domanda**?
6. **Quali** sono gli **importi dovuti**?

¹⁵ Introdotta dalla Legge n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 205.

7. **Quali** sono le **modalità** di **versamento** di quanto **dovuto** per il **perfezionamento** della **definizione**?
8. **Cosa** accade in caso di **inadempimento** dei **versamenti**?
9. **Quali** sono gli **effetti dell'adesione** alla **definizione agevolata**?
10. **Cosa** succede in caso di **diniego** della **definizione agevolata**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO LE CONTROVERSIE DEFINIBILI?

R.1. Tra le misure stabilite dalla Legge di Bilancio in materia di tregua fiscale, è stata **riproposta la definizione agevolata delle liti pendenti**¹⁶, avente ad oggetto **le controversie pendenti**, in ogni stato e grado del giudizio, al 1° gennaio 2023.

Secondo le nuove disposizioni, **sono definibili** le controversie:

- ◆ **attribuite** alla **giurisdizione tributaria**, in cui è **parte l'Agenzia delle Entrate/Dogane**¹⁷;
- ◆ **pendenti al 1° gennaio 2023**, in **ogni stato** e **grado del giudizio** presso le Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado e di quelle di Trento e Bolzano, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio¹⁸;
- ◆ il cui **ricorso** in **primo grado** è stato **notificato** alla controparte **entro il 1° gennaio 2023**;
- ◆ per le quali, **alla data di presentazione della domanda** di definizione da parte del soggetto interessato, il **processo non sia concluso con pronuncia definitiva**. A tale data non deve essere intervenuta sentenza passata in giudicato.

Possono essere **oggetto di chiusura agevolata**:

- ◆ gli **atti di natura impositiva**, quali avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni;
- ◆ gli **atti meramente riscossivi**, quali cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione.



La definizione agevolata può interessare anche gli **Enti territoriali** (Regioni, Province, Comuni) ovvero i relativi Enti strumentali a **condizione** che entro il **31.3.2023** stabiliscano l'**applicazione** delle relative **disposizioni alle liti attribuite alla giurisdizione tributaria di cui**

gli stessi sono parte.

Come sopra detto, elemento essenziale della definizione è che la **lite deve essere pendente**, anche a seguito di rinvio, **all'1.1.2023**.

Come chiarito dall'Agenzia con la Circolare del 27.01.2023 n. 2, **sono considerate pendenti**:

CONTROVERSIE PENDENTI
Le controversie per le quali all'1.1.2023 è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda . A tal riguardo va considerata la data di notifica del ricorso all'Ufficio . Non è necessario che all'1.1.2023 sia intervenuta anche la costituzione in giudizio;
le controversie interessate da una pronuncia in primo o secondo grado i cui termini di impugnazione non sono ancora scaduti all'1.1.2023 ;
le liti pendenti dinanzi al Giudice del rinvio o quelle per le quali all'1.1.2023 sono ancora in corso i termini per la riassunzione.

¹⁶ già prevista dall'art. 6, DL n. 119/2019

¹⁷ A tal fine, la [Circolare "omnibus" del 27.1.2023, n. 2/E](#) ha precisato che è necessario che l'Agenzia delle Entrate sia stata "evocata in giudizio" o, comunque, "intervenuta". Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

¹⁸ come chiarito nella citata Circolare n. 2/E.



Non possono essere considerate definibili le liti per le quali, **alla data di presentazione della domanda**, è stata **depositata sentenza della Corte di Cassazione senza rinvio**.

D.2. QUALI SONO LE CONTROVERSIE ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI?

R.2. Sono **escluse** dalla **definizione** le **controversie** riguardanti, anche solo in parte:

- ◆ le **risorse proprie tradizionali**¹⁹, nonché l'IVA all'importazione;
- ◆ le **somme** dovute a titolo di **recupero degli aiuti di Stato**²⁰;

L'Agenzia ha specificato²¹ inoltre che non possono essere definite le controversie relative a:

- ◆ **dinioghi espressi o taciti di rimborso / spettanza di agevolazioni**, stante l'assenza di importi da versare da parte del contribuente e, comunque, le **controversie di valore indeterminabile**;
- ◆ **recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero**²² in quanto tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali l'Agenzia delle Entrate non è ente creditore, ancorché sia parte processuale.

D.3. QUALI SONO LE MODALITÀ DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI?

R.3. Il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio pendente oggetto di definizione, ovvero chi vi è subentrato/ne ha la legittimazione²³, entro il **30.06.2023** deve:

- ◆ **presentare la domanda** all'Agenzia delle Entrate;
- ◆ effettuare il **pagamento** di quanto dovuto/prima rata.



In **mancanza di importi da versare** la definizione si **perfeziona** con la **sola presentazione della domanda**.

Per ciascuna **controversia autonoma**, ossia relativa a ciascun atto impugnato:

- ◆ va presentata una distinta domanda (esente da bollo);
- ◆ va effettuato un distinto versamento.



L'Agenzia²⁴ ha specificato che se con lo stesso ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati più atti, va presentata una **distinta domanda per ciascun atto**. Ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita non essendo ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI DI INVIO DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA?

R.4. La domanda va presentata, utilizzando lo specifico modello "*Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti*", entro il **30.06.2023 esclusivamente in via telematica**:

- ◆ direttamente da parte del richiedente;

¹⁹ previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni n. 2007/436/CE, n. 2014/335/UE e n. 2020/2053/UE, Euratom.

²⁰ ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589.

²¹ nella citata Circolare n. 2/E.

²² in applicazione della Direttiva n. 2010/24/UE o degli accordi / Convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall'Italia che prevedono assistenza reciproca alla riscossione.

²³ ad esempio, a titolo di successione universale o particolare ex artt. 110 e 111, C.p.c.

²⁴ nella citata Circolare n. 2/E.

- ◆ tramite un intermediario abilitato.



CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLE MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Nelle more dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica, la domanda può essere presentata all'indirizzo PEC dell'Ufficio che è parte in giudizio.
Non è consentita la presentazione con modalità diverse da quella telematica.
La domanda è considerata tempestiva, se trasmessa entro il 30.06.2023, ma scartata, purché sia ritrasmessa entro 5 giorni lavorativi successivi alla data della comunicazione di scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA?

R.5. Il modello è suddiviso in **9 Sezioni**, vediamo quali sono le principali e i dati da riportare, per il resto si rimanda alle [istruzioni](#).

CODICE UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE	È il campo destinato a individuare l'Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione, ossia: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Direzione provinciale / Regionale (codice Ufficio legale, reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it); ◆ Ufficio Provinciale; ◆ Centro Operativo di Pescara (codice 250) Tali codici sono reperibili nelle "Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate" .				
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice fiscale e dati identificativi del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado				
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI	Codice fiscale e dati identificativi nonché codice carica del soggetto che presenta la domanda per conto di altri, in quanto subentrato/legittimato				
MODALITÀ DI DEFINIZIONE	Va riportato il codice identificativo della fattispecie oggetto della domanda , reperibili nelle istruzioni di compilazione. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CODICE</th> <th style="text-align: center;">FATTISPECIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>se l'Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell'ultima o unica</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	FATTISPECIE	1	se l'Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell'ultima o unica
CODICE	FATTISPECIE				
1	se l'Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell'ultima o unica				

		pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all'Agenzia delle entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;
	2	in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;
	3	se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;
	4	se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
	5	se vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
	6	se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;
	7	se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al

		15 per cento del valore della controversia;
	8	se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;
	9	se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;
	10	se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 186, 187, 188, 189, e 190 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.
DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Periodo d'imposta/anno di registrazione: indicare nel formato aaaa il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP; in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, indicare solo l'anno iniziale, indicato sull'atto impugnato. Per l'imposta di registro indicare l'anno di registrazione ovvero l'anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione. ◆ Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. ◆ Organo giurisdizionale e Sede. ◆ Registro generale: indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale. ◆ Tipo di atto impugnato: rilevabile dall'atto impugnato. ◆ Numero atto impugnato: rilevabile dall'atto impugnato. ◆ Valore della controversia: si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. 	

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO	Importo lordo dovuto	Importo versato in pendenza di giudizio	Importo netto dovuto	Numero rate
	,00	,00	,00	
		Importo versato per la definizione della prima rata	Data di versamento	
		,00	giorno	mese anno

- ◆ **Importo lordo dovuto:** indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione". Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero.
- ◆ **Importo versato in pendenza di giudizio:** indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purché non siano state oggetto di rimborso. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero.
- ◆ **Importo netto dovuto:** l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.
- ◆ **Numero rate:** indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo).
- ◆ **Importo versato per la definizione o prima rata:** indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero.
- ◆ **Data di versamento:** indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata.

È possibile **sostituire una domanda precedentemente presentata:**

- ◆ barrando la casella "Domanda sostitutiva" nell'intestazione del modello;
- ◆ riportando il numero di "Protocollo della domanda oggetto di sostituzione".

Qualora l'istanza da sostituire sia stata presentata tramite PEC il campo non dovrà essere compilato.

D.6. COME SI DETERMINANO GLI IMPORTI DOVUTI?

R.6 Per la chiusura della lite è richiesto il **pagamento di un importo determinato applicando specifiche percentuali al valore della controversia²⁵**, corrispondente all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni, il relativo valore è costituito dalla

²⁵ individuato ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.lgs. n. 546/92.

somma delle stesse.



Dal valore della lite sono esclusi gli importi che non formano oggetto della materia del contendere.

L'importo lordo dovuto (la somma richiesta per la definizione) è determinata applicando al valore della lite le percentuali di riduzione, differenziate a seconda dello stato e del grado in cui pende la controversia. Di seguito una tabella riepilogativa delle somme dovute per la definizione agevolata in relazione allo stato e grado di pendenza della controversia.

SOMMA DOVUTA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA	STATO E GRADO DI PENDENZA DELLA CONTROVERSIA
<p align="center">100% del valore della controversia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ L'Agenzia è risultata vincitrice nell'ultima/unica pronuncia non cautelare depositata all'1.1.2023; ◆ il contribuente, all'1.1.2023, ha notificato il ricorso all'Agenzia, ma alla stessa data non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito/trasmissione del ricorso alla Segreteria della CGT di primo grado.
<p align="center">90% del valore della controversia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Il contribuente, all'1.1.2023, si è costituito in giudizio con il deposito/trasmissione del ricorso alla Segreteria della CGT di primo grado ma, alla stessa data, quest'ultima non ha ancora depositato una pronuncia non cautelare; ◆ all'1.1.2023 pendono i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio o pende il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione.
<p align="center">40% - 15% del valore della controversia</p>	<p>Soccombenza dell'Agenzia nell'ultima/unica pronuncia non cautelare depositata all'1.1.2023. In tal caso la controversia può essere definita con il pagamento di un importo pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 40% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; ◆ 15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
<p align="center">Soccombenza parziale</p>	<p>La definizione è effettuata in differente misura con riferimento alla parte di atto confermata e a quella annullata dalla pronuncia. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della CGT di primo grado, è applicabile il 40% sulla parte del valore della lite per la quale la pronuncia ha statuito la soccombenza dell'Agenzia e il 100% sulla restante parte (intero importo del tributo al netto di interessi e sanzioni); ◆ in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della CGT di secondo grado, è applicabile il 15% sulla parte del valore della lite per la quale la pronuncia ha statuito la soccombenza dell'Agenzia e il 100% sulla restante parte (intero importo del tributo al netto di interessi e sanzioni).

5% del valore della controversia	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Il ricorso pende dinanzi alla Corte di Cassazione all'1.1.2023 a seguito di avvenuta notifica alla controparte; ◆ L'Agenzia è risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. <p>Non rientra in tale fattispecie l'ipotesi in cui all'1.1.2023 non sia stato notificato il ricorso per Cassazione e le liti per le quali l'Agenzia sia risultata anche parzialmente vittoriosa in almeno uno dei precedenti gradi del giudizio.</p>
---	---


Per le controversie relative **esclusivamente alle sanzioni** è necessario distinguere a seconda che queste ultime siano o meno collegate al tributo.

CONTROVERSIE RELATIVE ALLE SANZIONI	SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
Non collegate ai tributi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 15% nel caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima/unica pronuncia non cautelare sul merito/ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata all'1.1.2023; ◆ 40% negli altri casi.
Collegate ai tributi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nessun importo dovuto nel caso in cui il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame; ◆ Gli importi di cui alla tabella precedente nel caso in cui il rapporto relativo ai tributi non è stato definito.

D.7 QUALI SONO LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE?

R.7 Per il perfezionamento delle controversie pendenti è necessario il versamento di un importo determinato applicando specifiche percentuali, differenziate a seconda dello stato e del grado di giudizio, al valore della controversia (importo del tributo al netto di interessi / sanzioni irrogate con l'atto impugnato).

In particolare, **entro il 30.06.2023** e, comunque, **prima della presentazione della domanda** va versato **l'importo netto dovuto**, ossia la differenza tra l'importo lordo e l'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio.



Il versamento va effettuato:

- ◆ in **unica soluzione**;
- ◆ in un massimo di **20 rate trimestrali** se l'importo netto dovuto è superiore a € 1.000.

IMPORTO NETTO DOVUTO	PAGAMENTO	TERMINI DI VERSAMENTO
Fino a 1.000 euro	Unica soluzione	30.06.2023 – o comunque prima della presentazione della domanda
Oltre 1.000 euro	Unica soluzione	30.06.2023 – o comunque prima della presentazione

		della domanda
	Max 20 rate trimestrali	<p>Prima rata 30.06.2023 – o comunque prima della presentazione della domanda.</p> <p>Rate successive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 30.09; ◆ 20.12; ◆ 31.03; ◆ 30.06; <p>di ciascun anno a partire dal 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal 30.6.2023 alla data del versamento.</p>

Va considerato che:

- ◆ se la scadenza di versamento cade di sabato/domenica/festivo, lo stesso va effettuato entro il lunedì/giorno lavorativo successivo;
- ◆ è esclusa la compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione;
- ◆ a seguito della definizione il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;
- ◆ la definizione perfezionata da un coobbligato “produce effetto” a favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non è più pendente.

Per consentire **il versamento tramite modello F24** delle suddette somme, l'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione n. 6 del 14.02.2023](#), ha istituito i seguenti codici tributo, da esporre nella **sezione “ERARIO”** esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov./mese rif.	Anno di riferimento
COMPILARE	NON COMPILARE	TF20	IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF21	Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF22	Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF23	IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov./mese rif.	Anno di riferimento
COMPILARE	NON COMPILARE	TF24	Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF25	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF26	Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA

Il campo “**codice ufficio**” è valorizzato con il codice:

- ◆ della Direzione regionale o provinciale dell' Agenzia delle entrate (ufficio legale),
- ◆ del Centro operativo di Pescara,
- ◆ ovvero dell' Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino,

parte in giudizio.

Tali codici sono reperibili nelle ["Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate"](#) e nella ["Tabella dei codici degli Uffici Provinciali - Territorio \(U.P.T.\) da utilizzare nel modello F24"](#), pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, il campo **"rateazione/regione/prov./mese rif."**, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella ["Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome"](#) e nella ["Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni"](#).

Il campo **"anno di riferimento"** è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d'imposta o anno di registrazione indicato sull'atto oggetto della controversia).

D.8. COSA ACCEDE IN CASO DI INADEMPIMENTO DEI VERSAMENTI?

R.8. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali²⁶:

- ◆ decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine della successiva con conseguente iscrizione a ruolo dell'importo residuo;
- ◆ esclusione dalla decadenza dalla rateazione in caso di "lieve inadempimento", ossia di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro nonché di tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

D.9. QUALI SONO GLI EFFETTI DELL'ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

R.9. Di seguito una tabella esplicativa dei possibili effetti della definizione:

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	
PREVALENZA DELLA DEFINIZIONE SU PRONUNCE NON PASSATE IN GIUDICATO FINO AL 31.12.2022	<p>Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce non passate in giudicato fino al 31.12.2022.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a seguito del perfezionamento la definizione agevolata "retroagisce" e prevale sull'efficacia di eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato all'1.1.2023. Tali sentenze cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi / sgravi. Analogo effetto si determina con riguardo alle sentenze depositate dopo l'1.1.2023; ◆ in presenza di una lite pendente dinanzi alla Corte di Cassazione per la quale il contribuente non ha richiesto la sospensione del processo, la domanda di definizione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ se presentata successivamente all'eventuale deposito della sentenza di Cassazione senza rinvio, non produce effetto sull'efficacia della pronuncia definitiva; ✓ se presentata anteriormente alla sentenza, determina l'inefficacia di

²⁶ si rende applicabile quanto previsto dall'art. 15-ter, DPR n. 602/73.

	quest'ultima. In tal caso "la decisione della Suprema Corte - sia a favore che contro il contribuente - dovrà considerarsi <i>inutiliter data</i> ".
SOSPENSIONE DEI GIUDIZI	<p>A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, la controversia definibile non è sospesa, salvo che il contribuente presenti un'apposita richiesta al Giudice. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il processo è sospeso fino al 10.7.2023; ◆ entro il 10.7.2023 (termine perentorio²⁷) il soggetto interessato deve depositare, presso l'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende il giudizio: <ul style="list-style-type: none"> ✓ copia della domanda di definizione; ✓ copia del versamento di quanto dovuto/prima rata.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE	<p>Relativamente alle controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione delle cause scadenti nel periodo 1.1 - 31.7.2023.</p> <p>L'Agenzia ha chiarito²⁸ che restano esclusi dalla sospensione automatica tutti gli altri termini processuali, compresi quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per la proposizione del ricorso in primo grado; ◆ per la costituzione in giudizio del contribuente/Ufficio in CGT di primo e secondo grado.

D.10. COSA SUCCEDA IN CASO DI DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

R.10. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate verifica la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali della definizione.

L'**eventuale diniego della definizione** è:

- ◆ notificato entro il 31.7.2024 con le modalità previste per la notifica degli atti processuali;
- ◆ impugnabile entro 60 giorni dalla notifica dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale la lite è pendente.

Se la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine di impugnazione, la pronuncia può essere impugnata:

- ◆ dal contribuente, "anche oltre il termine ordinario di impugnazione", unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo; ovvero
- ◆ dalla controparte (Ufficio), entro il già menzionato termine.

In caso di **estinzione del processo**, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

²⁷ come evidenziato nella citata Circolare n. 2/E.

²⁸ nella Circolare n. 2/E.

Il diniego della definizione determina **la revocazione** del provvedimento di estinzione, richiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

L'impugnazione del diniego e la richiesta di revocazione vanno effettuate entro 60 giorni dalla notifica del diniego stesso.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 9/E del 20 febbraio 2023](#)

Istituiti i **codici tributo** per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

[Risoluzione 11/E del 24 febbraio 2023](#)

Istituiti i **codici tributo** per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto non spettante previsto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà di cui all'articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al **contributo di solidarietà temporaneo per il 2023** e **modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette** di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina).

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate**:

- ◆ nel mese di **FEBBRAIO 2023**, dalla **n. 219** del 13.02.2023 alla **n. 218** del 16.02.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link: [Risposte alle istanze di interpello di Febbraio](#)
-

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 5 del 20 febbraio 2023](#)

Qualificazione di **compensi per l'uso o la concessione in uso di software** ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

LO SCADENZARIO DAL 24.02.2023 AL 10.03.2023

Lunedì 27 febbraio 2023	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), <p>relativi alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2023, per i soggetti Iva con obbligo mensile.</p>
Martedì 28 febbraio 2023	<p>I soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2022 devono procedere al pagamento in un'unica soluzione dell'imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep. Il versamento è effettuato tramite il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>
Martedì 28 febbraio 2023	<p>Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio 2023, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di dicembre 2022.</p>
Martedì 28 febbraio 2023	<p>Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.</p>
Martedì 28 febbraio 2023	<p>Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto</p>

comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Martedì **28 febbraio 2023**

I Titolari di contratti di locazione di fondi rustici devono provvedere alla **registrazione della denuncia annuale cumulativa** dei **contratti di affitto di fondi rustici**, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, **posti in essere nell'anno 2022**. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. **Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro** corrisposta con **Modello F24 "Elementi identificativi"**.

Martedì **28 febbraio 2023**

Le **tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita**, devono inviare la **Comunicazione annuale** dei dati relativi alle **forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori** di tali documenti **nell'anno precedente**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE.

Martedì **28 febbraio 2023**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel **4° trimestre solare del 2022**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre (soggetti mensili);
- ◆ relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il [Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"](#),

esclusivamente in via telematica. Non vi è l'obbligo di invio se la Dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 febbraio.

Martedì **28 febbraio 2023**

Per i sostituti di imposta scade il termine per effettuare il **conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati** e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

Venerdì **3 marzo 2023**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/02/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2023**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it